

Numero 145168 di Repertorio

Raccolta numero 47171

VERBALE D'ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2021 (duemilaventuno) questo giorno di giovedì 24 (ventiquattro) del mese di giugno alle ore 15 (quindici)

24/06/2021

In Venezia Mestre, presso la Sala Consiliare in Viale San Marco n. 82/A.

Davanti a me dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a Mestre, è comparsa la signora: MAFFEI MARIA ELENA LAZZARINI, nata a Mogadiscio (Somalia) il 5 maggio 1942, domiciliata per la carica in Venezia Mestre, Via Pepe 2, che interviene al presente atto quale Presidente della

"ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE TERRAFERMA VENEZIANA ONLUS"

con sede in Venezia Mestre, Via Pepe n. 2, munita di codice fiscale 90062490272,

iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato N. VE-0416.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, espone che con avviso in data 5 giugno 2021 è stata indetta per oggi in questo luogo ed a quest'ora, in unica convocazione, l'Assemblea della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore"

e invita me Notaio, che accetto, a redigere verbale delle deliberazioni previe le constatazioni di legge.

ed invita me Notaio, che accetto, a redigere verbale delle deliberazioni previe le constatazioni di legge.

Assume la presidenza per designazione degli intervenuti la comparsa Maria Elena Maffei Lazzarini, la quale constata dandone atto che:

- l'Associazione ha 29 (ventinove) persone che hanno diritto di partecipare alla presente assemblea e partecipano:

- Maffei Maria Elena anche quale delegata di Annamaria Ruffato

- Giuseppe Lo Bianco anche quale delegato di Annamaria Rosso, di Gisella Mantovani e di Roberto Bettella

- Stefano Bitonte anche quale delegato di Claudia Carcich, di Rosita Bonometto e Enzo Orsi

- Viviana Gottardo anche quale delegata di Mario Novello e Roberto Martinelli

- Pietro Lazzarini anche quale delegato di Renzo Vettore

- Maria Gruarin anche quale delegata di Rosanna Gruarin

- Dario Curro' anche quale delegato di Francesco Mengardo e Liliana Di Cara

- Silvana Parravicini

- Ilario Tangerini

e quindi nove partecipano personalmente e tredici per delega che sarà conservata a cura della Società.

Dato che il vigente Statuto all'art. 8 prevede che l'assemblea straordi-

Registrato a:

VENEZIA

il 22/07/2021

al n. 19439 serie 1T

Con Euro 200,00

naria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente illustra agli intervenuti il nuovo testo di statuto che è necessaria approvare stante la riforma che è stata attuata del terzo settore.

Il Presidente espone sommariamente le modifiche proposte e illustra lo Statuto che per tempo è stato consegnato a tutti gli associati.

Quindi l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo testo di statuto, che composto da 25 (venticinque) articoli si allega al presente atto sotto la lettera " **A** " .

- di delegare il Presidente Maria Elena Maffei Lazzarini a dare esecuzione alle prese delibere e ad apportare all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero necessarie od anche solo opportune.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 15.30 (quindici e minuti trenta).

Il Presidente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io Notaio ho letto questo atto alla comparente che lo approva.

L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto da persona di mia fiducia e da me stesso su di un foglio per una intera facciata e sin qui di questa seconda.

Firmato MAFFEI MARIA ELENA LAZZARINI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.

*Allegato A alla
n. 145/68 del rif. e 67/11/100*

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DELLA TERRAFERMA VENEZIANA ODV

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Amici del Cuore della Terraferma Veneziana OdV".

L'Associazione ha la propria sede legale c/o lo Studio Lazzarini in via Pepe 2 Venezia Mestre.

L'Associazione ha durata illimitata.

Assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

- Statuto -

L'organizzazione di volontariato "Associazione Amici del Cuore della Terraferma Veneziana OdV" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il consiglio Direttivo predispone eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 4

- Scopi dell'Associazione -

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La specifica finalità dell'Organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di operare nei settori dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e della ricerca scientifica collegati con la cardiologia e la cardiochirurgia in generale.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

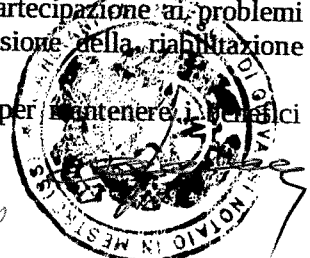
- lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

- lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere dibattiti, convegni culturali e ricreativi, incontri sociali, indagini preventive sulla popolazione da realizzarsi in vario modo;
- organizzare corsi di studio, campagne di sensibilizzazione ed ogni altra forma di comunicazione. Tutto questo ai fini della prevenzione e per realizzare una maggiore partecipazione ai problemi attinenti al recupero fisico e psicologico dei cardiopatici ed alla diffusione della riabilitazione cardiologica;
- promuovere inoltre corsi di ginnastica ed altre forme di attività fisica per mantenere i benefici risultati ottenuti con la riabilitazione cardiologica.

Maffei Maria Elena



Rientra tra gli scopi dell'Associazione anche il miglioramento delle cure, delle malattie cardiovascolari da perseguire tramite l'acquisto e l'assegnazione di attrezzature e di macchinari speciali o innovativi ai reparti ospedalieri di cardiologia, cardiocirurgia e riabilitazione.

L'associazione si propone altresì di intraprendere o di partecipare a progetti, sperimentazione ed altri programmi scientifici a beneficio della cardiologia e cardiocirurgia nei suoi vari aspetti.

L'Associazione potrà altresì federarsi con altri Enti con scopo analogo.

E' espressamente escluso dagli scopi associativi l'esercizio di ogni attività diversa da quella istituzionalmente indicata.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 5

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto, sono mossi da spirito di solidarietà e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

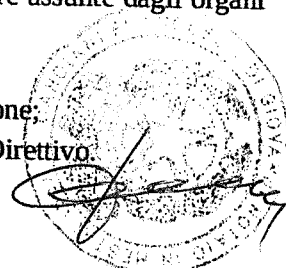
Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché in regola con il tesseramento relativo all'anno precedente e all'anno corrente;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il tesseramento, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Mallei Maria Elena



La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. L'annualità decorre dalla data di versamento della quota sociale.

Articolo 5bis

- Volontario e attività di volontariato -

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 6

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (ove previsto il Collegio dei Probiviri l'associazione ricorrerà preliminarmente a tale organo il quale si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza).

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo
- Organo di Revisione legale dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

E' prevista la nomina di un Presidente Onorario che sarà nominato dal Consiglio direttivo e durerà in carica tre anni. Può essere rieletto.

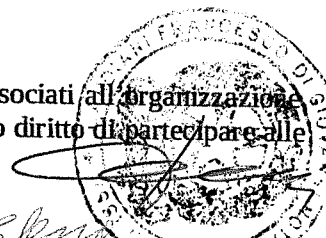
Articolo 8

- Assemblea -

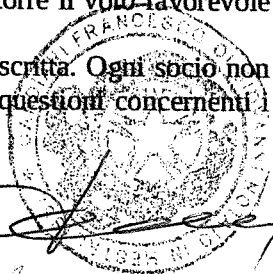
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati all'organizzazione. Tutti gli associati in regola con il tesseramento come disposto dall'articolo 5 hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

modificazioni statutarie



- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti;
 - nomina e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - delibera in ordine all'esclusione dei soci;
 - delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo, se previsti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
- Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 c.c.).
- L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aderenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto al voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



Michele Maria Elena

Nelle votazioni per l'elezione degli organi statutari, in ogni scheda si potranno esprimere cinque preferenze per il Consiglio Direttivo, tre preferenze per il Collegio dei revisori dei conti, tre preferenze per il collegio dei probiviri.

Nei casi di definitivo impedimento o di dimissioni di uno o più eletti negli organi associativi si dovrà provvedere alla loro sostituzione nominando il socio od i soci che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze tra i non eletti. Essi rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per coloro che sono stati sostituiti.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 9

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da 3 a 5 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

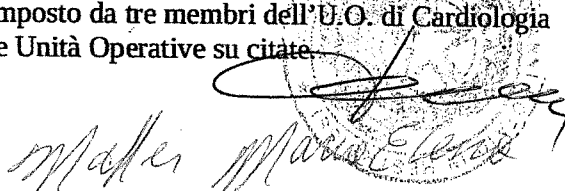
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'organizzazione
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo. Il consiglio Direttivo può avvalersi di un Comitato Tecnico composto da tre membri dell'U.O. di Cardiologia e cardiocirurgia nominati in collaborazione con i primari delle Unità Operative su citate.

The bottom right of the page features several handwritten signatures in dark ink. Above the signatures is a circular official stamp, which is partially obscured by the ink. The stamp appears to contain text around its perimeter, but it is not legible due to the overlapping signatures and the quality of the scan.

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Articolo 11

- Organo di controllo -

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12

- Organo di Revisione Legale dei conti -

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 13

- Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 14

- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad Euro 15.000,00, dei quali indisponibili Euro 4.500,00 nonché eventuali altri beni mobili, immobili e mobili registrati conferiti;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 15

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 16

- Beni -

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 17

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 17 bis

- Bilancio sociale -

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 18

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19

- Convenzioni -

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 20

Maffei Maria Elena



- Personale retribuito -

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 21

- Responsabilità ed assicurazione degli aderenti -

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22

- Assicurazione dell'organizzazione -

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 23

- Libri Sociali -

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 24

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 25

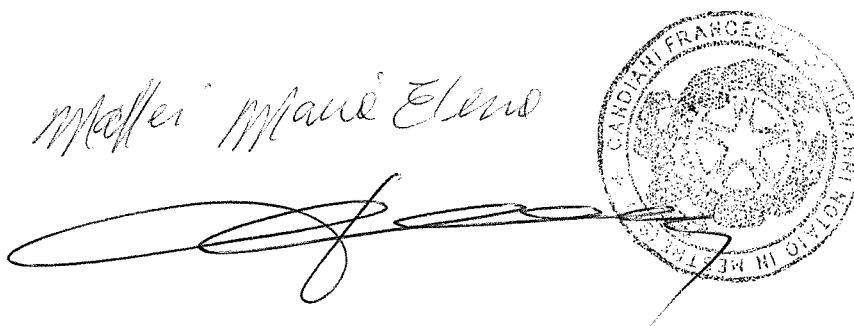
- Norma transitoria -

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Maffei Mauro Eleno



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Mestre, 21 Dicembre 2021